

**ORIGINALE**



**ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA**

**RICORSO**

della dott.ssa Lepore Seriana, nata a San Giorgio del Sannio (BN) il 12.02.1973 (C.F.: LPRSRN73B52H894K), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante del medesimo, dall'Avv. Andrea Abbamonte (C.F.: BBMNDR62D18F839S) e dall'avv. Eduardo Riccio (C.F.: RCCDRD74H08F839E) - fax: 081.5528256 - con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via degli Avignonesi n.5.

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rapp.te *pro tempore*;

**e nei confronti**

- dei dott.ri Maria Teresa Luongo e Zerella Venaglia Domenico

**per l'annullamento previa sospensiva:** **a)** del Decreto n. 395 del 27.03.2019 a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con cui veniva approvato l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del "*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*" e del relativo allegato, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **b)** ove necessario e per quanto di ragione, del verbale, relativo alla prova scritta al "*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*", svolta dalla ricorrente in data 18.10.2018 presso la sede concorsuale del Liceo Scientifico Statale "P. Calamandrei" di Napoli, Laboratorio Linguistico 1, Aula 10929; **c)** ove necessario e per

quanto di ragione, del bando indetto con Decreto Direttoriale n. 1259 del 23.11.2017 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui veniva promosso un *"Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali"* relativamente alle modalità di svolgimento della prova di ammissione ed, in particolare, nella parte in cui il medesimo bando nulla prevede nei casi in cui la postazione informatica dei candidati vada in blackout/tilt/crash; **d)** di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi.

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, od, in subordine, alla ripetizione della prova scritta già sostenuta in data 18.10.2018.

#### **FATTO**

**1.** Con Decreto Direttoriale n. 1259 del 23.11.2017 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca veniva bandito un *"Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali"*.

**2.** Per quel che attiene le prove di concorso, il richiamato bando di prevedeva all'art. 7, rubricato "Prove di esame", che: *"Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale"*.

Il successivo art. 8 del menzionato bando disponeva, per ciò che riguarda le prove scritte, che

*"1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul*

sito Internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.

2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.

3. Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.

4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.

5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.

6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o l), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale..".

3. La dott.ssa Lepore, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, inoltrava domanda di partecipazione al richiamato concorso.

4. In data 23.07.2018, la dott.ssa Lepore espletava la prova preselettiva, all'esito della quale, la stessa, con Decreto direttoriale n. 1134 del 24.07.2018 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del MIUR, veniva collocata nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta, alla posizione n. 834 e con punteggio pari a 96,1.

5. Successivamente, e nello specifico in data 18.10.2018, la dott.ssa Lepore sosteneva presso la sede del Liceo Scientifico Statale "P. Calamandrei", di Napoli (all'interno del Laboratorio Linguistico), la prova scritta del riferito concorso.

membri del Comitato di vigilanza ed al tecnico d'aula, la ricorrente non ha avuto a disposizione il medesimo tempo di cui hanno usufruito gli altri candidati, tenuto conto che non le è stato consentito di utilizzare del tempo aggiuntivo nonostante la stessa sia stata danneggiata da un impedimento del sistema a lei non imputabile.

**10.** In data 05.03.2019, la dott.ssa Lepore, conscia della situazione verificatasi (per effetto del black-out e/o malfunzionamento al computer assegnatole), inoltrava al MIUR, a mezzo p.e.c., istanza cautelativa di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/90, onde ottenere il verbale redatto dal Comitato di Vigilanza all'esito della prova scritta del 18.10.2018.

**11.** Successivamente il MIUR riscontrava l'istanza di accesso agli atti mediante la consegna alla stessa del verbale del 18.10.2018 sottoscritto dai membri del Comitato di Vigilanza della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, nel quale veniva precisato che *"La candidata Lepore Seriana lamenta che il sistema non ha salvato le risposte a due domande e quindi ha dovuto rifarle, di conseguenza ha avuto a disposizione meno tempo per rispondere agli altri quesiti"* e veniva, altresì, allegata e protocollata la dichiarazione delle ricorrente soprarichiamata.

**12.** Infine, con Decreto n. 395 del 27.03.2019 a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca veniva approvato l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ove la dott.ssa Lepore non veniva inserita.

**13.** Ebbene, i provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e vanno, pertanto, annullati, previa sospensione della efficacia, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE**

**DELL'ART. 8 DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 1259 DEL 23.11.2017  
A FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER IL  
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL  
MINISTERO - DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL  
DECRETO N. 138 DEL 03.08.2017 DEL MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO  
VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI  
POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' -  
IRRAGIONEVOLEZZA - ILLOGICITA' - DISPARITA' DI  
TRATTAMENTO - SVIAMENTO DI POTERE**

In primo luogo, va osservato che l'illegittimità dei gravati provvedimenti discende evidente dalla circostanza per cui nel concorso *de quo* alcuna disposizione normativa e/o regolamentare è stata prevista per fronteggiare ipotesi di recupero e di salvataggio (a fronte di un black-out/tilt/crash del pc) delle risposte già fornite.

Sul punto, prima ancora di procedere ad evidenziare le palesi illegittimità che hanno connotato l'intera fase della procedura concorsuale in questione, al fine di inquadrare la fattispecie di cui è causa, giova, preliminarmente, richiamare la normativa relativa alle modalità di espletamento della prova scritta.

In proposito, il Decreto n. 138 del 03.08.2017 del MIUR, rubricato *"Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 20001, n. 165 come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n.*

208", all'art. 9 prevedeva che, "1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale".

Per quel che attiene, specificamente la prova scritta, il successivo art. 10, disponeva che:

"1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3. 2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea. 3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo".

A sua volta, la *lex specialis*, nel disciplinare le singole prove concorsuali ha stabilito, per la prova scritta, all'art. 8, che

"I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta. 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o

piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. 3. Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova. 4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale. 6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o l), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. 8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. 9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta. 10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di 13 notifica a tutti gli effetti. 11. L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, e' comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 13. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice...".

Da ultimo, con nota prot. n. 41127 del 18.09.2018 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione del MIUR, venivano fornite ai singoli Uffici Scolastici Regionali le "indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata".

Nella citata nota venivano individuate tutte le procedure da seguire per il corretto espletamento della richiamata prova; nello specifico, venivano illustrate, per lo svolgimento regolare di tale fase concorsuale, le attività attribuite al Comitato di Vigilanza "al quale spetta la gestione amministrativa della prova", ed ai responsabili tecnici d'aula "a cui spetterà il compito della gestione tecnica delle postazioni informatiche utilizzate per la somministrazione della prova (dall'installazione del software all'invio dei file della prova di concorso)".

Ebbene, sia dal contenuto delle disposizioni normative richiamate, che dalle prescrizioni tecniche contenute nella nota sopra menzionata, emerge dalla mancanza di qualsivoglia riferimento, e/o specificazione circa le modalità di recupero in caso di temporaneo o permanente blocco o disfunzione del sistema operativo del pc.

In buona sostanza, le norme richiamate non chiarivano alcuna ipotetica soluzione in caso di blocco del software che consentisse il recupero ed il salvataggio delle risposte in precedenza rese.

**Pertanto, in mancanza di una previsione ad hoc che stabiliva eventuali soluzioni di recupero e salvataggio delle risposte fornite ai quesiti della prova, in caso di malfunzionamento del sistema, era doveroso, per garantire l'espletamento della prova a pari condizione, consentire a tutti i candidati - che si fossero ritrovati in una situazione di stallo per una disfunzione del computer - l'interruzione del tempo per il recupero dei file e la ripresa dello scorrimento del tempo esclusivamente al momento del riavvio del computer, previo salvataggio di tutti le risposte ai quesiti forniti in precedenza.**

Al contrario, nel caso in esame, la *vacatio* di una previsione normativa che



fornisse indicazioni precise per il salvataggio degli elaborati redatti dalla ricorrente (ed alla possibilità di recupero del tempo perso nel riscrivere tali elaborati) anziché esser intesa dal Comitato di vigilanza e dal Responsabile d'aula con spirito di *favor* nei confronti della medesima – prevedendo una proroga del tempo per consentirle di trascrivere nuovamente gli elaborati non regolarmente salvati a causa del blocco temporaneo del sistema operativo – ha determinato una palese illegittimità, dal momento che alcuna soluzione, che consentisse di svolgere la prova con le medesime opportunità al pari di ogni altro candidato, è stata offerta alla medesima. Tra l'altro, le argomentazioni svolte rendono ancor più evidenti l'illegittimità degli atti qui impugnati, nella parte in cui nulla disponevano in ordine alle possibilità di malfunzionamento dei computer e di recupero dei file, laddove si consideri che l'intera procedura concorsuale è stata improntata come una procedura spiccatamente "informatizzata", ossia caratterizzata dall'uso di computer e software di ultima generazione.

In altri termini, l'indizione di una procedura concorsuale a carattere decisamente informatico senza la previsione normativa di soluzioni che fronteggiassero ipotesi (pressoché banali) di crash o blocco del sistema operativo, rende ancor più paradossale ed illogica la sequenza dei provvedimenti impugnati.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, ne emerge evidente la illegittimità dei gravati atti, nella parte in cui nulla disponevano nella ipotesi (come nel caso *de quo*) di malfunzionamento dei computer.

I.B) Fermo restando quanto sopra evidenziato, va rilevato che l'illegittimità dei provvedimenti in contestazione è determinata dalla circostanza per la quale la ricorrente, nel corso dell'espletamento della prova scritta tenutasi in data 18.10.2018, a causa del malfunzionamento del sistema operativo della postazione computerizzata, si è ritrovata ad espletare la prova scritta in condizioni impari rispetto agli altri candidati poiché ha dovuto

provvedere alla la ripetizione di due elaborati relativi a due quesiti a risposta aperta, con notevole dispendio di tempo.

Infatti, come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente si è ritrovata a fronteggiare (senza gli esiti sperati) l'improvviso malfunzionamento del computer con il quale stava sostenendo la prova che non le è ha consentito di procedere al salvataggio di due elaborati, ed, in più, (nonostante avesse allarmato immediatamente i commissari ed il tecnico d'aula) ha dovuto redigere nuovamente i due elaborati non potendo fruire di un ulteriore tempo per la conclusione della prova (tenuto conto della perdita di tempo dovuto ai tentativi di recupero e la ripetizione delle risposte).

Ebbene, nel caso di mancato salvataggio degli elaborati redatti in precedenza, il rispetto del principio della par condicio, avrebbe dovuto imporre la ripresa del tempo a disposizione per terminare la prova scritta, soltanto, allorquando sarebbero stati redatti e salvati gli elaborati persi, e riscritti.

Invece, nel caso in esame, quanto appena osservato non è affatto accaduto dal momento che: 1) non è stato fornito alcun sistema di recupero alla ricorrente, che si è ritrovata sprovvista di informazioni e di tecniche di salvataggio degli elaborati redatti; 2) il Responsabile d'aula ed i singoli membri del Comitato di Vigilanza non hanno garantito il salvataggio degli elaborati redatti dalla ricorrente, in quanto non hanno posto in essere alcunché per consentire alla dott.ssa Lepore di recuperare le risposte ai quesiti già formulate, costringendola, di talché, a ripetere, a piè pari, gli elaborati già svolti; 3) infine, la ricorrente non ha avuto a disposizione il medesimo tempo per l'espletamento della prova scritta, giacché, a causa del temporaneo blackout al sistema operativo, è stata costretta a ripetere due elaborati senza aver una legittima proroga di tempo.

Infatti, la ripetizione degli elaborati da parte della ricorrente ha

determinato una notevole perdita di tempo utile - tempo che, se il sistema operativo non fosse andato in crash, le avrebbe di sicuro consentito di rispondere ad ogni quesito e di terminare validamente tutta la prova scritta - che ha provocato il non superamento della prova scritta.

In altri termini, nel caso di specie, alla ricorrente è stata ingiustificatamente pretermessa l'intera procedura di terminazione, nei tempi stabiliti, del proprio test dovendo, infatti, ripetere la stesura di due elaborati a causa di un malfunzionamento del sistema operativo.

**Quanto appena detto ha inevitabilmente alterato la par condicio tra i vari candidati - parità che dovrebbe caratterizzare ogni procedura concorsuale - giacché parte del tempo a disposizione è stato utilizzato dalla ricorrente per ripetere due elaborati già redatti, ma non salvati dal sistema.**

Sul punto, costante giurisprudenza afferma che "è ormai *jus receptum* che, nel compimento delle operazioni selettive, ci si deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongono i candidati in una condizione di parità, senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; **del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri**" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, sent. n. 7617 del 29.09.2011; Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sent. n. 2868 del 24.02.2012; Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sent. n. 9049 19.04.2006).

Alla luce di quanto sopra, il comportamento tenuto dalle resistenti Amministrazioni risulta viziato da eccesso di potere sotto diversi profili.

In primo luogo per disparità di trattamento, atteso che la ricorrente non è stata messa in condizione di sostenere la prova allo stesso modo degli altri

candidati; in secondo luogo per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non può essere attribuito in alcun modo il punteggio di "zero" ad una candidata che aveva già fornito tutte le risposte, ma che è stata costretta a dover ripetere due elaborati, senza possibilità di recuperare il tempo perso per la suddetta ripetizione.

Tra l'altro, le evidenziate illegittimità e la palese violazione della *par condicio* tra i candidati emerge incontestabilmente dalle dichiarazioni giurate (versate in atti) di altri partecipanti alla procedura concorsuale in parola che, trovandosi con la propria postazione in prossimità con quella della ricorrente, hanno affermato che *"Preciso di conoscere i termini della vicenda dal momento che ero seduta nei pressi della postazione computerizzata colpita da malfunzionamento e, pertanto, ho sentito all'improvviso la candidata lamentare, in maniera comprensibilmente allarmante, il mancato e inspiegabile recupero degli elaborati ed ho assistito ai vani tentativi di recupero degli stessi da parte del vigilante e la successiva rinnovata redazione da parte della stessa dei richiamati elaborati, mentre gli altri candidati avevano proceduto al regolare salvataggio degli elaborati. Preciso, altresì, di essere stato in grado di conoscere il nome dell'individuata candidata, che corrisponde alla sig.ra Lepore Seriana, dal momento che a conclusione della prova, dispiaciuta e, al tempo stesso, sconvolta per l'accaduto, io stessa mi sono dichiarata disponibile a testimoniare l'accaduto"*.

Quanto detto, dunque, determina il diritto della ricorrente alla ripetizione della prova scritta, atteso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza in casi analoghi a quello in esame, **"l'accoglimento dell'istanza cautelare può comportare il rifacimento della prova preselettiva, la quale deve essere disposta per solo coloro che vantino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout)"** (T.A.R. Lazio -

Roma , Sez. III *bis*, ordinanza n. 6531 del 29.10.2018; ordinanza n. 7111 del 23.11.2018; ordinanza n. 7110 del 23.11.2018).

Ragion per cui, ne consegue evidente l'illegittimità dei gravati atti poiché la ricorrente si è ritrovata a sostenere la prova scritta del concorso in parola avendo avuto meno tempo a disposizione per la terminazione della stessa, avendo, in sostanza, perso abbondanti 10 minuti per tentare il salvataggio dei precedenti elaborati e oltre 40 minuti per la ripetizione delle risposte.

**II. ULTERIORE VIOLAZIONE DI LEGGE – ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 1259 DEL 23.11.2017 A FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO N. 138 DEL 03.08.2017 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - ULTERIORE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' – IRRAGIONEVOLEZZA – ILLOGICITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – SVIAMENTO DI POTERE**

Quanto detto in ordine all'evidente anomalia della procedura di recupero/salvataggio e parziale ripetizione della prova sostenuta dalla ricorrente, determina l'ulteriore vizio dei provvedimenti impugnati, laddove i vani tentativi di procedura per il salvataggio della prova della ricorrente hanno determinato la palese violazione del principio dell'anonimato.

Difatti, come già sottolineato, i tentativi di recupero – peraltro parziale –

*prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di pericolo oggettivo, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura" (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1071 del 02.03.2000; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, sent. n. 1528 del 28.08.2008).*

Dunque, anche se l'attribuzione del punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nel test di ciascun candidato, l'anonimato della prova (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire eventuali manipolazioni dell'esito della prova.

Ebbene, quanto detto è applicabile alla vicenda in esame, posto che, dall'anomalo iter procedurale di recupero e salvataggio degli elaborati della ricorrente, si evince chiaramente che sia la Commissione, sia alcuni membri della vigilanza, sia altri candidati sono stati nella possibilità di abbinare la prova svolta dalla ricorrente al suo nome.

Da tutto quanto detto, ne consegue l'evidente illegittimità dei gravati provvedimenti.

### **III. ISTANZA DI SOSPENSIONE**

In ordine al *fumus boni iuris* che acclara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame, si è apertamente detto.

Quanto al *periculum in mora*, la mancata sospensione dei provvedimenti in contestazione comporterebbe pregiudizi gravi ed irreparabili per la ricorrente la quale perderebbe illegittimamente la possibilità di poter partecipare alla prova orale della procedura concorsuale in oggetto.

Il descritto pregiudizio naturalmente aumenta in misura crescente nell'attesa della sentenza di merito, che giungerebbe certamente una volta trascorso un considerevole periodo di tempo e, dunque, una volta occorso un danno grave ed irreparabile.

Pertanto, atteso che la prova orale dovrebbe sostenersi da qui a breve, si chiede la ripetizione della prova scritta da parte della ricorrente ovvero l'ammissione con riserva alla prova orale, poiché - stante anche l'imminente periodo feriale - non ci sarebbero i tempi tecnici per poter accedere al corso di formazione previsto per i candidati che superano la prova orale.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e la proposta domanda cautelare.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della controversia è indeterminabile e che il contributo da versare ammonta ad € 325,00.

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

Il sottoscritto difensore dichiara che l'antistante ricorso è stato estratto dall'atto nativo firmato digitalmente al quale è conforme in ogni sua parte

Avv. Andrea Abbamonte


### PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto **Dott.ssa Lepore Seriana** nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 12.2.1973 C.F. LPRSRN73B52H894K nel ricorso proposto innanzi al TAR Lazio Roma **per l'annullamento previa sospensiva: a)** del Decreto n. 395 del 27.03.2019 a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con cui veniva approvato l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *"Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali"* e del relativo allegato, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente; **b)** ove necessario e per quanto di ragione, del verbale, relativo alla prova scritta al *"Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali"*, svolta dalla ricorrente in data 18.10.2018 presso la sede concorsuale del Liceo Scientifico Statale "P. Calamandrei" di Napoli, Laboratorio Linguistico 1, Aula 10929; **c)** ove necessario e per quanto di ragione, del bando indetto con Decreto Direttoriale n. 1259 del 23.11.2017 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui veniva promosso un *"Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali"* relativamente alle modalità di svolgimento della prova di ammissione ed, in particolare, nella parte in cui il medesimo bando nulla prevede nei casi in cui la postazione informatica dei candidati vada in blackout/tilt/crash; **d)** di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi; **nonché per la declaratoria** del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, od, in subordine, alla ripetizione della prova scritta già sostenuta in data 18.10.2018 conferisco procura e nomino miei difensori, l'avv. Andrea Abbamonte (C.F. BBMNDR62D18F839S) e l'avv. Eduardo Riccio (C.F. RCCDRD74H08F839E) anche disgiuntamente tra loro, nel procedimento di cui al presente atto in ogni fase e grado, conferendogli tutte le facoltà inclusa quella di proporre ricorso incidentale e motivi aggiunti, di seguire le fasi esecutive, di proporre appello ed eventuale ricorso in Cassazione e/o in Consiglio di Stato e/o Corte dei Conti e cautelari, conferendo all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire e/o nominare procuratori, sottoscrivere l'atto di precetto, rinunciare a quest'ultimo, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, chiamare in causa terzi, anche in garanzia, proporre domanda riconvenzionale e/o appello incidentale, intervenire nel giudizio e resistere ad interventi, deferire e riferire giuramento decisorio, accettare e/o derogare giurisdizione e/o competenza, ratificando sin d'ora il Suo operato, ed autorizzandolo, altresì, al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003.

Eleggo domicilio con Voi in Roma alla Via degli Avignonesi n. 5 presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte



È autentica  
Avv. Andrea Abbamonte





## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2019 il giorno 9 del mese di maggio il sottoscritto avv. Andrea Abbamonte, nella qualità e con domicilio indicati in epigrafe, giusta mandato in atti, ha notificato la sentenza che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n.53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del 15/05/2007 e pedissequa autorizzazione presidenziale del 22/5/2007), previa iscrizione al n. 89/2019 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli 3 a:

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t., dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - CAP 00186 -;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 - CAP 80155 -;
- 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - CAP 00186 -;
- 4) Maria Teresa Luongo**, residente in San Martino Sannita (BN) alla Via Costantinopoli n. 25 - CAP 82010 -;
- 5) Zerella Venaglia Domenico**, residente in Benevento alla Via Roberto Ruffini n. 27 - CAP 82100 -.



Avv. Andrea Abbamonte

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Abbamonte'.

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 9/17 - EPT95A/0489A - SL (1)

RICEVU

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 2)

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 92  
Causale: AG 09/05/2019 17:02  
Peso gr.: 112 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AG: 787725172134 Cod. AR: 687725172134

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

Mod. 22 AG - MOD.04061A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

**È vietato introdurre denaro e valori**

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 91  
Causale: AG 09/05/2019 17:01  
Peso gr.: 111 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AG: 787725172124 Cod. AR: 687725172123

**Edilo**  
(accettazione manuale)

TASSE

Mod. 22 AG - MOD.D4001A - Ed. 1/17 - EP0795A/D489A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 231.)

**È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde**

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 90  
Causale: AG 09/05/2019 16:58  
Peso gr.: 112 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AG: 787725172113 Cod. AR: 687725172112

**Bollo**  
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.0401A - Ed. 1/17 - EP0795A/438A - SC(1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	ERRELLA VENAGLIA DOMENICO		
	VIA ROBERTO RUFFINI 22		
	82000 BENEVENTO		
C.A.P.		COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. ANDREA ABBAMONTE		
	80133 NAPOLI - Via Melisurgo, 4		
	Tel. 081 4287111 Fax 081 5528256		
	N° CIV.		
C.A.P.		COMUNE	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 88  
Causale: AG 09/05/2019 16:56  
Peso gr.: 112 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AG: 787725172090 Cod. AR: 687725172099

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

Al sensi e per gli effetti dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005, il sottoscritto difensore dichiara che gli antistanti documenti costituiti dal ricorso, dalla procura, e dalle relate di notifica costituiscono copia conforme dell'originale su supporto analogico notificato alle controparti e presente nel proprio fascicolo di studio

Avv. Andrea Abbamonte

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.0401A - Ed. 1/17 - EP0795A/438A - SL(1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	MARIA TERESA GONZO		
	VIA ROSEANTINORO 25		
	80133 SAN MARTINO SANITA BN		
C.A.P.		COMUNE	PROV.
MITTENTE	Avv. ANDREA ABBAMONTE		
	80133 NAPOLI - Via Melisurgo, 4		
	Tel. 081 4287111 Fax 081 5528256		
	N° CIV.		
C.A.P.		COMUNE	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 89  
Causale: AG 09/05/2019 16:57  
Peso gr.: 112 Tariffa € 8.95 Affr. € 8.95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AG: 787725172102 Cod. AR: 687725172101

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

